


ALLEGATO 3 della D.C. n.



COMUNE DI RIETI

**CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI**

ALLEGATO 2



ENTI PUBBLICI

<p>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. VIA GOITO, 4 - 00185 ROMA</p>
<p>ENTI PUBBLICI</p>

A: COMUNE DI RIETI


Oggetto: Trasmissione contratto di anticipazione

Trasmissione Telefax al n.: 0746 2833 18

Totale fogli trasmessi (inclusa accompagnatoria): 12

In caso di cattiva o incompleta ricezione, si prega chiamare il numero:

0039-06/42213023 oppure mandare una e-mail a ricezione.fax@cassaddpp.it



Roma, 21/05/2013

ENTI PUBBLICI

Spett.le
COMUNE DI RIETI

Posizione 644




prot. U 2010469/13

data 22/05/2013

Rif. 18782

del 26/04/2013



Oggetto: Trasmissione del Contratto di Anticipazione

Con riferimento all'Anticipazione di cui alla posizione a margine, si trasmette, in allegato, copia del Contratto di Anticipazione sottoscritto da CDP per accettazione.

Il Contratto risulta pertanto perfezionato.

Si resta in attesa di ricevere il contratto in originale in duplice copia.

Distinti saluti

Il responsabile

Anselmo Baroni

Dirigente

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. I, commi 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00


Posizione N

000000000000000644



prot. E 2009602/13
data 17/05/2013

Spesabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goltz n. 4
00185 Roma
Italia



ii, RIETI, 17/05/13

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicate.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 30 giugno 2013 per le Domande di Anticipazione (come di seguito definite) pervenute entro il 30 aprile 2013 e sino al 30 novembre 2013 per le domande pervenute successivamente al 30 aprile 2013 e sino al 30 settembre 2013.

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA

COMUNE DI RIETI ("Ente") rappresentato dal
Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2
del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

_____ (altro soggetto abilitato)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goltz, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremilardicinquacentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato di rito al Contratto di Prestito (la "CDP") che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF") in forza dell'Addendum (come di seguito definito);

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "D.L. 35/2013"), ha "istituito nello stato di provvisione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014, il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" (la "Sezione") con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

_____ (firma data e giorno)

- 2 -

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00

"Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014".

- b) l'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 prevede che: "Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 (l' "Addendum") e trasferisce la disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per la svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.";
- c) l'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 prescrive, tra l'altro, che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 47, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (il "TUEL"), chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (di seguito, le "Anticipazioni"). L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 o valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino e in massimo di 30 anni".
- d) che il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 45 del 9 aprile 2013, recante "Comunicazione tasso di interesse da applicare alle anticipazioni previste dall'art. 1, comma 13, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per le erogazioni dell'anno 2013";
- e) in data 12 aprile 2013 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l'Addendum approvato in data 12 aprile 2013 con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data 16 aprile 2013 alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito del MEF e della CDP;
- f) l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (la "Domanda di Anticipazione") sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completo di tutti i dati secondo il modello allegato all'Addendum;
- g) l'Ente prende atto che l'importo della presente Anticipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, è stato determinato sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le risorse statali disponibili annualmente nella Sezione e l'importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed accolte ovvero sulla base dell'eventuale diverso criterio individuato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013;
- h) la CDP ha concesso all'Ente l'Anticipazione in data 15/05/2013;
- i) che l'Ente con provvedimento n. 080, assunto in data 16/05/13 esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'Anticipazione di € 24.179.975,00 (euro VENTIQUATTROMILIONICENTOSETTANTANOVEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/00) per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (le "Spese") secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità al credito non oggetto di

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00

cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi,

- P) l'Ente ha fornito alla CDP il Modulo R.I.D. conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni.
- K) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato all'Addendum e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;
- L) **(PER I SOLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO DELIBERATO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUEL)** l'Ente dichiara di rispettare il termine di 30 giorni dalla concessione dell'Anticipazione, di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013, per la corrispondente modifica del piano di riequilibrio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Addendum" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Anticipazione" indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;

"CDP" indica la Cassa di Risparmio di Roma, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiladiecimilquattrocentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Contratto di Anticipazione" indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;

"Convenzione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.L. 35/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

"Data di Erogazione" indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione per l'Erogazione 2013 ed il 28 febbraio 2014 per l'Erogazione 2014;

"Data di Inizio Ammortamento" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Pagamento" indica il 31 maggio di ciascun anno;

"Data di Proposta" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data, ed in relazione a ciascuna Erogazione, l'importo indicato nel relativo Piano di Ammortamento;

"Domanda di Anticipazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Ente" indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione, che contrae l'Anticipazione;

"Erogazione 2013" ha il significato attribuito nel contratto di anticipazione;

"Erogazione 2014" ha il significato attribuito nel contratto di anticipazione;

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlements Express Transfer System*);

"Interessi di Mora" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

Contratto Tipo di Anticipazione a valore sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti inculi" - art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 00: 00

"MEF" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Modulo R.I.D." indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
"Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione;
"Piani di Ammortamento" indica i piani di ammortamento predisposti dalla CDP per l'Erogazione 2013 e per l'Erogazione 2014 e trasmessi dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa Data di Erogazione;
"Sezione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Somma Anticipata" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Spese" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Tasso di Interesse 2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Tasso di Interesse 2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.
"TUEL" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contratto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, l'Anticipazione per l'importo complessivo di € 24.179.975,00 (euro VENTIQUATTROMILIONICENTOSETTANTANOVEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/00) (la "Somma Anticipata") che sarà erogata per l'importo di € 12.089.987,50 (euro DODICIMILIONIOTTANTANOVEMILANOVECENTOOTTANTASETTE/50) nel 2013 (l'"Erogazione 2013") e per l'importo di € 12.089.987,50 (euro DODICIMILIONIOTTANTANOVEMILANOVECENTOOTTANTASETTE/50) nel 2014 (l'"Erogazione 2014"). La Somma Anticipata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
3. L'Anticipazione ha durata fino al 31/05/2042 (la "Data di Scadenza").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la "Data di Inizio Ammortamento").

Articolo 3

Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sull'Erogazione 2013 maturano interessi in misura del 3,302% nominale annuo (il "Tasso di Interesse 2013") mentre per l'Erogazione 2014 maturano interessi sulla base del tasso di interesse determinato ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2012 con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014 (il "Tasso di Interesse 2014").
2. L'ammortamento dell'anticipazione è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il "Periodo di Interessi") fatta eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata il 31 maggio 2014 per l'Erogazione 2013 e il 31 maggio 2015 per l'Erogazione 2014.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse 2013 per l'Erogazione 2013 ed al Tasso di Interesse 2014, per l'Erogazione 2014 e con riferimento rispettivamente all'Erogazione 2013 e all'Erogazione 2014 al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. I suddetti tassi di interesse dovranno essere applicati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora i suddetti tassi di interesse, come determinati ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configurino una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00

Articolo 4

Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata sarà erogata direttamente all'Ente
2. L'erogazione in due soluzioni avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente IBAN IT4510100003245342300063089.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionata alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 e comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione.
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata a provvedere all'immediata estinzione delle Spese, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione dalle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente sulla base del modulo allegato al presente atto sub 1 per farne parte integrante e sostanziale, entro 40 giorni dalla Data di Erogazione relativa all' Erogazione 2013 ed all' Erogazione 2014.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Articolo 5

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l'Ente si impegna ad iscriverne nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 139, comma 3, del TUEL.
5. L'ente prende atto che, in caso di mancata corrispondenza della rata di ammortamento, alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattenere le relative somme con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13 del D.L. 35/2013

Articolo 6

Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base dei Piani di ammortamento distintamente predisposti da CDP per l' Erogazione 2013 e per l' Erogazione 2014. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo

Articolo 7

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 05

Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione

1. È fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell'Anticipazione in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2015 previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere validità antergrata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. In caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovrà indicare alla CDP l'importo che intende restituire anticipatamente destinato per l'Erogazione 2013 e l'Erogazione 2014. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all'Ente i nuovi piani di ammortamento rideterminati a seguito del rimborso stesso.
3. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
 - I. in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende restituire anticipatamente;
 - II. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Articolo 8
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione per capitale ed interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base dei tassi di interesse contrattualmente regolanti l'Erogazione 2013 e l'Erogazione 2014 maggiorati di un punto percentuale annuo (gli "Interessi di Mora").
2. Gli interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna notificazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10 del Contratto di Anticipazione, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 9
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1235 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione, è tenuto a:
 - (a) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito dalle rate di rimborso dell'Anticipazione e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (b) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detta bonifico bancario non potrà essere parziale e con validità antergrata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 1 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00

Articolo 10
Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
 - c) non corrispondenza al vero o incompiutezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. ii) incompleto ovvero iii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all'art. 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi dell'Addendum, comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

Articolo 11
Compensazione

1. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

Articolo 12
Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Articolo 13
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax.

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00

CDP.

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +390642214026

Atr - Back Office Unità Enti Pubblici

Ente.

COMUNE DI RIETI

PIAZZA VITTORELLI EMANUELE II

Fax: 0746/283348

At: DR. F. OLIVIERI V. R. G.

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 14

Impegni e dichiarazioni dell'Ente

1. L'Ente dichiara:
 - a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico della CDP, reso disponibile sul proprio sito internet;
 - b) di avere preso visione dell'Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - c) di non aver potuto procedere all'estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;
 - d) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
2. L'Ente si impegna a:
 - a) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico stesso; (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori su base contrattuale della CDP;
 - b) pubblicare il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
 - c) comunicare ai propri creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.

Art. 15

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente dichiara di aver già preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa al trattamento dei dati personali resa da CDP.
2. Pertanto l'Ente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, ha espresso il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.
3. Qualora una Parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione dei dati ne informerà tempestivamente l'altra Parte.

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 1 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00

4. Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.

Articolo 16
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* **

Qualora siete d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distrinti saluti,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dot. Vito DICHIESTI



[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]




PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione.

- Articolo 4 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 16 (Foro competente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dot. Vito DICHIESTI



[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]





IL QUADERNO DIRETTIVO
Giovanna Filomena Cianterani

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]



Contratto Tipo di Anticipazione a valore sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 001 00

ALLEGATO I

CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI

(SU CARTA INTESATA DELL'ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, indicazione dei dati dell'Ente)

Schema di certificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "D.L. 35/2013")

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA
Fax n. 0647214026
Email: cdpspa@pec.cassadp.it

ENTE Prov.

Protocollo Ente n. Data Protocollo Ente

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'ente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate nel corso dell'anno 2013 o 2014 dalla CDP quale anticipazione di liquidità ai sensi del contratto di Anticipazione stipulato in data sono state destinate, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, all'immediata estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi ed inoltre, dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili.

In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti effettuati debitamente firmato dal sottoscritto.

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Natura debito (di parte corrente/di parte capitale)	Importo	Data di pagamento
.....